

# L'ETICHETTATURA A MARCHIO DEL DISTRIBUTORE (MDD)

**Avv. Giorgia Andreis**

*Studio Avvocato Andreis e Associati*

*Torino - Milano*

# PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO ALIMENTARE

## BENI TUTELATI

**Tutela dei profili igienico-sanitari degli alimenti e della salute del consumatore**

**Tutela della corretta informazione al consumatore**

**Efficace andamento del mercato - concorrenza**

## **IL REG. CE 178/2002**

**Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,  
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure  
nel campo della sicurezza alimentare**

**In particolare,  
Principali definizioni  
Sistemi e misure di protezione del consumatore  
Artt. 16 e 17 responsabilità dell'OSA**

## **ART. 16 PRESENTAZIONE:**

**Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.**

## **ART. 17 OBBLIGHI DEGLI OSA:**

**Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.**

**REG. UE 1169/11**  
**SULLE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE**

**Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare  
in tutte le fasi della catena alimentare.**

**Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,  
compresi quelli forniti dalle collettività e quelli forniti alle  
collettività.**

**TUTELA DELLA SALUTE**  
**TUTELA DELLA CORRETTA INFORMAZIONE**  
**BUONA NADAMENTO DEL MERCATO**

## LA TUTELA DELLA SALUTE

**LA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI TENDE A UN LIVELLO ELEVATO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE E DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI, FORNENDO AI CONSUMATORI FINALI LE BASI PER EFFETTUARE DELLE SCELTE CONSAPEVOLI E PER UTILIZZARE GLI ALIMENTI IN MODO SICURO, NEL RISPETTO IN PARTICOLARE DI CONSIDERAZIONI SANITARIE, ECONOMICHE, AMBIENTALI, SOCIALI ED ETICHE.**

**LA CORRETTA INFORMAZIONE AL CONSUMATORE  
E IL BUON ANDAMENTO DEL MERCATO**

**ART. 7, RECANTE PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE**

**→ PRINCIPI GENERALI E COERENZA CON ALTRE NORMATIVE (V. CDC, DISPOSIZIONI  
VERTICALI E CAP)**

**DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE**

**DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI VOLONTARIE**

**PRODOTTI PREIMBALLATI E PRODOTTI NON PREIMBALLATI**

# LA RESPONSABILITÀ

## Art. 8 Reg. CE 1169/11

- 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.**
- 2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.**

**3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.**

**4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.**

**5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.**

## SUL PUNTO, CIRCOLARI MISE 2014

«... Interpellata sulla corretta interpretazione del verbo “commercializzare” utilizzato all’articolo 8, paragrafo 1 (“*con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto*”) nel caso concreto delle etichette sottoposte a disamina, la DG SANCO ha fatto riferimento al nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel campo visivo principale».

Ebbene, in moltissimi casi tale nome viene presentato al consumatore per il tramite di un marchio, come è il caso delle etichette prese in esame dal Gruppo di Lavoro “Etichettatura” al fine di identificare, per ciascuna di esse, il responsabile delle informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento:

- A. in caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore (stabilito nell’UE), il produttore (titolare del marchio) è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti [esempi analizzati: yogurt Danone, bibita Coca Cola];
- B. in caso di prodotto dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del produttore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio [esempio analizzato: margarina Flora, marchio della Unilever];
- C. in caso di prodotto *private label* che riporta un marchio contenente il nome del distributore (stabilito nell’UE), il distributore (titolare del marchio) è l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti [esempi analizzati: confettura di albicocche Carrefour, fagioli in scatola Tesco];
- D. in caso di prodotto *private label* dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del distributore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio [esempio analizzato: zucchero di canna Boni, prodotto *private label* a marchio della Colruyt].

In tutti i casi analizzati, l’operatore identificato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 risponde delle informazioni sugli alimenti sia in caso di produzione diretta, sia nel caso in cui il prodotto commercializzato con il proprio nome sia realizzato da terzi.

**Nel caso di private label, il Gruppo di Lavoro “Etichettatura” concorda sul fatto che, come informazione ulteriore per il consumatore, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti possa scegliere di aggiungere anche il nome e/o l’indirizzo del produttore, purché tale informazione volontaria non sia sostitutiva dell’indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. h), rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle “informazioni volontarie sugli alimenti”, con particolare attenzione all’art. 37, e siano chiari i ruoli degli operatori che appaiono citati in etichetta.**

**Per estensione, il principio si ritiene applicabile a tutti i casi in cui la produzione è realizzata da terzi, a prescindere dal fatto che l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti che commercializza con il proprio nome un prodotto realizzato da terzi sia un'azienda dell'industria alimentare o della distribuzione.**

# QUADRO SANZIONATORIO E DI ADEGUAMENTO

IN PARTICOLARE, D. LGS. 231/2017

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL  
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011, RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI  
SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI E L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
ALLE DISPOSIZIONI DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E DELLA  
DIRETTIVA 2011/91/UE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016,  
N. 170 «LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015».

PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 8 FEBBRAIO 2018, N. 32.

## **Art. 2. DEFINIZIONI**

**Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.**